



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma n. 49 - 36010 ROTZO (V I)

Tel. 0424/691003 - Fax 0424/691276 - E-mail: info@comune.rotzo.vi.it

P.I. 00572760247- C.F. 84001030240

Prot.: 1239

Oggetto: PAT del Comune di Rotzo - Elaborati aggiornati.

**Alla Provincia di Vicenza
SETTORE URBANISTICA
Contra' Gazzolle, 1
36100 VICENZA**

In allegato alla presente si consegnano gli elaborati del PAT in oggetto, aggiornati ed adeguati a quanto stabilito dal parere del Comitato Tecnico Intersettoriale della Provincia di Vicenza - Argomento n. 1 del 12/11/2015 prot. 76462, al parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 35 del 24/02/2016, al Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica della Regione del Veneto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 108 del 24/11/2015.

Con la presente

SI CERTIFICA

pertanto che la seguente documentazione:

- Relazione di Progetto;
- Tavola in allegato alla Relazione di Progetto "Superficie Agricola Utilizzata ricavata dall'Uso del Suolo" alla scala 1:10.000;
- Relazione Sintetica;
- Norme Tecniche;
- Tavola 1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" alla scala 1:10.000;
- Tavola 2 - "Carta delle Invarianti" alla scala 1:10.000;
- Tavola 3 - "Carta delle Fragilità" alla scala 1:10.000;
- Tavola 4 - "Carta della Trasformabilità" alla scala 1:10.000;
- VAS - Rapporto ambientale;
- VAS - Relazione di screening VINCA;
- DVD-ROM "Quadro Conoscitivo ed informatizzazione degli elaborati di analisi e di progetto" con la Banca Dati alfa-numerica e vettoriale;

è adeguata ai sopraccitati pareri e agli atti ad essi allegati.

Con l'occasione si trasmettono altresì:


- Relazione di adeguamento degli elaborati ai pareri istruttori per l'approvazione in Conferenza di Servizi;
- VAS - Dichiarazione di sintesi.

Distinti saluti.

Rotzo, 5 aprile 2016


IL SINDACO




(timbro e firma)

IL TECNICO RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO




(timbro e firma)

IL PROGETTISTA DEL PIANO





(timbro e firma)

COMUNE DI ROTZO
Provincia di Vicenza

P.A.T.

Approvato nella Conferenza di Servizi Decisoria del LO 7 APR. 2016

Elaborato



Relazione di adeguamento

degli elaborati ai pareri istruttori per l'approvazione
in Conferenza di Servizi



Provincia di Vicenza
Settore Urbanistica



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL TERRITORIO
Arch. Bavaresco Roberto Jose

Il Sindaco
Lucio Spagnolo

Il Segretario
Giuseppe Lavedini



Gruppo di progettazione

PROVINCIA DI VICENZA
Settore Urbanistica

COMUNE DI ROTZO
Christian Pozza

PROGETTISTA E COORDINAMENTO
GENERALE
Vittorio Cora

VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA E VINCA
Lisa Carollo

INDAGINE GEOLOGICA E VALUTAZIONE
DI COMPATIBILITA' IDRAULICA
Claudia Centomo
Marco Dal Pezzo

INDAGINE AGRONOMICA
Maurizio Novello
Collaboratore Marco Sambugaro



Realizzazione GIS con Intergraph GeoMedia
STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE
33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 studio@lzi.it

marzo 2016



Per la Conferenza di Servizi di approvazione, gli elaborati del PAT del Comune di Rotzo, adottati con DCC n. 16 del 25/05/2015 con procedura ART. 15 LR 11/2004, sono stati modificati in base ai seguenti pareri:

1. **Parere del Comitato Tecnico Intersectoriale della Provincia di Vicenza** – Argomento n. 1 del 12/11/2015 prot. 76462 relativamente alle prescrizioni finali di carattere generale e alla proposta di controdeduzione alle osservazioni;
2. **Parere motivato della Commissione Regionale VAS** n. 35 del 24/02/2016, favorevole con prescrizioni, tra le quali anche l'obbligo di adeguamento ai pareri delle Autorità ambientali terze consultate, di seguito elencati;
3. **Parere ARPAV** prot. 0121275/X.20.07 del 10/12/2015;
4. **Nota Genio Civile Regionale – Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione – Sezione di Vicenza** prot. 492981 del 02/12/2015.

Il **Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica della Regione del Veneto** n. 108 del 24/11/2015, che attesta la **sufficienza del Quadro Conoscitivo** ai sensi della DGRV n. 3958/2006 e della DGRV n. 1922/2013, non determina prescrizioni relative agli elaborati.

Il dettaglio delle operazioni di adeguamento è riportato nella tabella seguente, mentre in calce al presente fascicolo sono riportati gli articoli di normativa variati con evidenza specifica delle modifiche apportate:

- con carattere di colore blu il testo aggiunto,
- con carattere di colore blu ~~barrato doppio~~ il testo eliminato.

Documento istruttorio	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT interessato
Parere CTI Provincia di Vicenza	3	Pareri per l'approvazione	Acquisizione del parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 35 del 24/02/2016 e del Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica Regionale di validazione del quadro conoscitivo del PAT n. 108 del 24/11/2015. <i>I documenti citati sono allegati al verbale di Conferenza di Servizi</i>	Verbale di Conferenza di Servizi



Documento istruttorio	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT interessato
Parere CTI Provincia di Vicenza	9	Fragilità: zone di attenzione geologica	Invito al recepimento del decreto segretariale n. 7 del 18/02/2015 dell'Autorità di Bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, con il quale sono state eliminate alcune zone di attenzione geologica derivanti dal PTCP (canaloni di valanga). <i>Procedendo al puntuale confronto per l'allineamento degli elaborati, sono state rilevate alcune correzioni anche in corrispondenza del confine comunale, marginali, ma comunque riferibili al territorio comunale. Si aggiornano tutte le zone di attenzione rappresentate nelle tavole adottate.</i>	Tavola 1. Tavola 3.
Parere CTI Provincia di Vicenza	23	Territori montani	Rimando al PI, per quanto di sua competenza, ove non già disciplinato dal PAT, dell'attuazione delle direttive del PTCP per i territori montani. <i>E' esplicito il richiamo all'intero titolo XI delle Norme di PTCP all'art. 11 delle NT di PAT "Invarianti di natura paesaggistica e agricolo-produttiva" per le direttive al PI.</i>	Nessuno
Parere CTI Provincia di Vicenza	28	Osservazione 03 PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	<i>Si introduce in tavola 4 apposita simbologia "Accesso all'ambito di interesse storico-culturale del Bostel". Si integra l'articolo 11 delle NT come dettagliato.</i>	Tavola 4. NT art. 11 - Invarianti di natura paesaggistica e agricolo-produttiva
Parere CTI Provincia di Vicenza	30	Osservazione 07 DEMANDATA ALLA VAS	Demando per competenza alla Commissione Regionale VAS. <i>Il parere motivato VAS già citato riconosce l'osservazione NON ACCOGLIBILE, come proposto dal valutatore.</i>	Nessuno
Parere CTI Provincia di Vicenza	31	Osservazione 11 PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	<i>Si integra l'articolo 9 delle NT come dettagliato.</i>	NT art. 9 - Tutela delle aree boscate



Documento istruttorio	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT interessato
Parere CTI Provincia di Vicenza. <i>Allegato Parere Settore Protezione Civile</i>	2-3	Raccomandazioni diverse	Prescrizioni inerenti i rischi idrogeologici e da valanga, con particolare riferimento alla verifica di congruenza tra le fragilità di PAT e gli elementi di pericolosità e rischio evidenziati dagli strumenti pianificatori dell'Autorità di Bacino (PAI) e da quelli provinciali. <i>La formazione del Piano e il procedimento istruttorio confermano la coerenza raccomandata.</i>	Nessuno
Parere Commissione Regionale VAS	9	Osservazione 07 NON ACCOGLIBILE	Si prende atto, confermandolo, del parere del valutatore. Secondo il valutatore l'osservazione è NON ACCOGLIBILE.	Nessuno
Parere Commissione Regionale VAS	12	Prescrizione 1.1	Integrazione degli elaborati di PAT con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel RA. <i>Riconosciute le azioni di mitigazione relative al monitoraggio dell'estensione della rete fognaria e alla redazione del Piano di Zonizzazione Acustica (quest'ultima raccomandazione anche di ARPAV), si riportano entrambi gli adempimenti nelle NT.</i>	NT art. 4 - Efficacia ed Attuazione del P.A.T. NT art. 43 - Monitoraggio ambientale
Parere Commissione Regionale VAS	12	Prescrizione 1.2	Osservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate. <i>Il parere ARPAV identificato in calce propone l'adozione di un Piano di Zonizzazione Acustica in recepimento della normativa vigente in materia (Legge Quadro n. 447 del 26/10/2015). Coordinandosi con la prescrizione 5, il piano di zonizzazione acustica viene esplicitamente richiamato all'art. 4 delle NT.</i>	NT art. 4 - Efficacia ed Attuazione del P.A.T.



Documento istruttorio	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT interessato
Parere Commissione Regionale VAS	12	Prescrizione 1.3	Recepimento dell'osservazione n. 7, avente attinenza ambientale. <i>Come dettagliato alle pagine 9 e 10 del parere, l'osservazione è confermata NON ACCOGLIBILE in conformità al parere espresso dal valutatore.</i>	Nessuno
Parere Commissione Regionale VAS	12	Prescrizione 2	Obbligo di verifica di assoggettabilità VAS per gli interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale di cui all'art. 16 delle NT. <i>La prescrizione viene riportata come ultimo comma dell'art. 16.</i>	NT art. 16 - Aree per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana
Parere Commissione Regionale VAS	12	Prescrizione 3	Contestualità degli interventi previsti nel PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale. <i>La precisazione è già presente al quarto comma dell'art. 4 delle NT adottate.</i>	Nessuno
Parere Commissione Regionale VAS	13	Prescrizione 4	Assoggettabilità alla VAS per i PUA. <i>Si riporta letteralmente il testo della prescrizione in calce all'art. 20 delle NT di PAT.</i>	NT art. 20 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Parere Commissione Regionale VAS	13	Prescrizione 5	Il Piano di Zonizzazione Acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi. <i>La prescrizione viene riportata al penultimo comma dell'art. 4 delle NT.</i>	NT art. 4 - Efficacia ed Attuazione del P.A.T.
Parere Commissione Regionale VAS	13	Prescrizione 6	Misura degli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano in sede di monitoraggio. <i>L'indicazione è già presente all'art. 43. Si corregge la duplicazione del comma, frutto di evidente errore materiale.</i>	NT art. 43 - Monitoraggio ambientale



Documento istruttorio	Pagina	Argomento	Azione/Controdeduzione	Documento di PAT interessato
Parere Commissione Regionale VAS	13	Prescrizione 7	Recepimento delle prescrizioni dell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale. <i>Le prescrizioni riportate alle pagine 7, 8 e 9 del parere vengono riportate all'art. 31 nella sezione apposita, di seguito al testo adottato.</i>	NT art 31 - Elementi della Rete Ecologica
Parere ARPAV	1	Zonizzazione acustica	Il parere prot. 01211275/X.20.07 del 10/12/2015 propone l'adozione di un piano di zonizzazione acustica. <i>Controdeduzione esplicitata in ossequio alla prescrizione 1.2.</i>	NT art. 4 - Efficacia ed Attuazione del P.A.T.
Parere Genio Civile Regionale competente.	1	Competenza quale Autorità Ambientale	Con nota prot. 492981 del 02/12/2015 la "Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza" manifesta la propria competenza in tema di valutazione di compatibilità idraulica e la declina quale possibile Autorità Ambientale. <i>Parere preliminare all'adozione già acquisito ed integrato nel testo normativo adottato all'art. 42.</i>	Nessuno
Decreto validazione banche dati del QC	2	Aggiornamento QC	Con Decreto n. 108 del 24/11/2015, il Direttore della Sezione Urbanistica della Regione del Veneto ha accertato i caratteri di sufficienza ai sensi della LR 11/04. <i>Il Comune è in premessa tenuto all'aggiornamento del quadro conoscitivo. Questo viene dunque riallineato ai contenuti degli elaborati in approvazione.</i>	DVD-ROM con elaborati e banche dati del Quadro Conoscitivo di PAT



TITOLO I **- DISPOSIZIONI GENERALI -**

[...]

Art. 4 - Efficacia ed Attuazione del P.A.T.

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio. Le indicazioni grafiche contenute nella tav. 4 "Carta delle Trasformabilità" non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né possono essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

L'adozione del P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Ai sensi dell'art. 14, comma 11, della L.R. 11/2004, l'entrata in vigore del P.A.T. comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione. Inoltre l'entrata in vigore del P.A.T. comporta la decadenza dei titoli abilitativi e delle Segnalazioni o Denunce di Inizio Attività con esso incompatibili, salvo che, a quella data, i lavori non siano già iniziati e successivamente siano conclusi nei termini di validità del provvedimento abilitativo.

In conformità a quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 11/04, il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge medesima e dalle presenti norme. In sede di formazione del primo P.I. ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/04 l'Amministrazione comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali, ed in coerenza e in attuazione del P.A.T., sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede quanto meno ad estendere la trattazione disciplinare a tutto il territorio comunale al fine di delineare un quadro di coerenza per l'applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di riqualificazione, anche in rapporto alle principali finalità della legge. L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. potrà avvenire per fasi successive, attraverso varianti al P.I. che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni variante al P.I. è tenuta ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso.

Il Piano degli Interventi dovrà garantire il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico



contenuti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre 2009 smi.

Il P.I. dovrà altresì garantire la contestualità degli interventi previsti dal P.A.T. in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/04, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al P.I., possono modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T., ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
- per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore;
- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 smi e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 smi;
- in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme o atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme.
- per consentire la trasposizione tra A.T.O. delle capacità edificatorie fino ad un massimo del 10%, per singola destinazione e nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T.;

Il P.I. inoltre, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti di seguito indicati, dai perimetri delineati dal P.A.T. per le Aree di Urbanizzazione consolidata alle seguenti condizioni:

- che, in sede di P.I., siano rispettati il limite quantitativo di S.A.U. trasformabile determinato dal P.A.T. ed il dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza;
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente, da destinare esclusivamente a "residenza stabile" e/o all'attuazione degli strumenti del credito edilizio, della compensazione urbanistica e di eventuali accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra gli aggregati insediativi, ed essere finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti avendo cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica e che le caratteristiche e la conformazione del terreno consentano di



assicurare un corretto inserimento dei nuovi edifici nel contesto ambientale e paesaggistico.

Il piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, operano automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al P.A.T. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

TITOLO II **- VINCOLI, FRAGILITA', INVARIANTI -**

[...]

Art. 9 - Tutela delle aree boscate

Il P.A.T., nella tav. 1 "Carta dei vincoli" e nella tav. 3 "Carta delle Fragilità", individua le aree boschive, sia pubbliche che private, comprendenti i boschi d'alto fusto tipici dell'ambiente montano ricompresi in prevalenza all'interno del demanio di uso civico e quelli a formazione mista presenti alle quote più basse e lungo le valli ed versanti più ripidi.

Direttive per il Piano degli Interventi

Il P.I. provvede a verificare e precisare la delimitazione topografica degli ambiti di cui al presente articolo, e a stabilire le opportune misure per la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio, nonché per assicurare buone condizioni fitosanitarie agli stessi.

Il P.I. promuove altresì la selvicoltura su basi naturalistiche, al fine del miglioramento dei parametri di provvigione, struttura, composizione arborea e rinnovazione.

Compatibilmente con le preminenti esigenze di tutela ambientale, di salvaguardia dell'ecosistema e di gestione produttiva, il P.I. persegue la fruizione ricreativa e didattica dei boschi attraverso:

- la tutela, il recupero e la qualificazione delle aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico con particolare riferimento agli ambiti ricompresi tra le Invarianti di natura ambientale di cui al successivo art. 12;
- il ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici nonché un'adeguata operazione di informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e la conoscenza degli ambienti attraversati;
- l'equilibrata organizzazione dei flussi delle utenze onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente;



- la fruizione integrata e complementare degli elementi storici e naturali del territorio, delle attività del tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali.

All'interno del territorio agricolo e nei diversi contesti urbani il P.I. prescrive l'impiego di specie vegetali autoctone, scelte tra quelle le cui caratteristiche generali meglio rispondono alla specifica situazione.

Prescrizioni e Vincoli

Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la naturalità degli ambiti di cui al presente articolo e delle specie di particolare pregio vegetale e animale.

Sono sempre ammesse la manutenzione, l'adeguamento ed il prolungamento della viabilità esistente, le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti alla regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, la realizzazione o l'adeguamento di reti o impianti tecnologici, nonché gli interventi di adeguamento e potenziamento delle attrezzature e degli impianti per la pratica dello sci in conformità alle indicazioni della pianificazione di settore ed alle disposizioni contenute nelle presenti norme.

E' ammesso l'utilizzo economico del bosco secondo i piani di riassetto e di riordino forestale approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 5 della L.R. 13.09.1978 n.52 come modificata dalla L.R. 29.07.1994 n.34. Sono altresì consentite le operazioni di taglio colturale, forestazione e riforestazione, l'esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario nonché interventi di difesa idrogeologica e quelli di miglioramento del bosco.

In prossimità della viabilità esistente, ove le caratteristiche morfologiche del terreno lo consentono, è ammessa la realizzazione di piazzali per lo stoccaggio temporaneo del legname che dovranno avere un superficie non superiore a 500 mq, salvo diversa indicazione del Piano di Riassetto o del Piano di Riordino Forestale ex art. 23 L.R. 52/78. Il P.A.T. demanda al P.I. il compito di stabilire le modalità di intervento e le eventuali idonee misure di mitigazione.

Nelle aree boscate è vietata l'apertura di nuove strade, che non siano strade silvo-pastorali e di accesso agli edifici esistenti. E' sempre ammessa la realizzazione di piste di esbosco che non dovranno tuttavia prevedere riporti di materiale dall'esterno o la formazione di opere stabili (canalette, muretti, tombini, ecc.); le piste dovranno essere obbligatoriamente ripristinate una volta concluso l'utilizzo ed adeguatamente mimetizzate. Il P.A.T. demanda al P.I. il compito di stabilire le caratteristiche e le modalità di intervento e le eventuali idonee misure di mitigazione.

Nella progettazione e nell'esecuzione andrà posta particolare attenzione, compatibilmente con le esigenze tecniche di utilizzo del bosco, a minimizzare le alterazioni su opere della civiltà agro-pastorale (es. mulattiere, muretti a secco, terrazzamenti, acquedotti) e/o della Grande Guerra (es. trincee, gallerie, postazioni, mulattiere, strade militari, ecc..). Per la costruzione di nuove opere di sostegno, di contenimento e di presidio si dovrà fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.



Non sono consentite nuove edificazioni, salvo i manufatti e gli appostamenti di caccia di cui rispettivamente ai commi 5 ter e 5 quater della LR 11/04, demandandone la disciplina al PI. Sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli oggetto di tutela, sono sempre consentiti gli interventi sino alla lettera d), comma 1, dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché quelli di adeguamento delle strutture turistico ricettive esistenti.

Qualora in sede di P.I. si delinei la necessità di trasformazione o la riduzione di superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 14 della L.R. 19.09.1978 n. 52, la trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, dall' articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'art. 15 della LR n. 52/1978 e s.m.i. Essa risulta pertanto possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi, atti a valutare la compatibilità degli interventi previsti con le funzioni di interesse generale svolte dal bosco (conservazione della biodiversità, stabilità dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale compensazione.

[...]

Art. 11 - Invarianti di natura paesaggistica ed agricolo-produttiva

Il P.A.T., nella tav. 2 "Carta delle Invarianti", individua gli ambiti agricoli di particolare valenza paesaggistica oltre che agricolo-produttiva ed ambientale, testimonianza del tradizionale uso agrario del territorio, comprendenti i pascoli con le malghe e le pozze d'alpeggio presenti ricompresi all'interno del demanio di uso civico, ed il sistema dei campi coltivati e dei prati della "campagna di Rotzo", del "Talecche" di Castelletto e del Poggio del Puvel che per le loro caratteristiche contraddistinguono indissolubilmente il paesaggio agrario di Rotzo e dell'Altopiano.

Direttive per il Piano degli Interventi

Il P.A.T., richiamate le direttive di cui al titolo XII delle Norme di P.T.C.P. inerenti i territori montani, persegue la salvaguardia di tali ambiti incentivando:

- la conservazione, il ripristino e l'utilizzazione dei campi coltivati, dei prati-pascoli e dei pascoli montani anche attraverso il sostegno e lo sviluppo dell'attività agricola, delle produzioni tipiche (patata) e della monticazione degli alpeggi ed una mirata azione di decespugliamento, contenimento del bosco di neoformazione e di ripristino dei collegamenti tra pascoli e radure prative;
- la conservazione ed il ripristino degli elementi ordinatori del paesaggio (terrazzamenti, muretti a secco, *stoan platten*, viabilità minore, siepi alberate, corsi d'acqua, capitelli, sorgenti, manufatti comunitari...);
- il recupero a fini ciclabili, pedonali e per lo sci da fondo della viabilità rurale e silvo-pastorale esistente, nel rispetto preminente delle pratiche forestali ed alpestri;
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio di valore storico - ambientale;
- la dotazione di una rete idrica per l'irrigazione di soccorso dei coltivi.



Il P.I. definisce idonee misure volte alla eliminazione e/o alla mitigazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio ed alla tutela delle vedute panoramiche e dei con visivi. Andranno inoltre sviluppate le valenze ecologiche del territorio agricolo incentivando l'impiego di tecniche di conduzione che consentano di potenziare la biodiversità.

Oltre alla salvaguardia degli assetti produttivi agricoli e silvo-pastorali, il P.I. promuove anche la fruizione turistica e didattica degli ambiti individuati attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali, luoghi di sosta e attrezzature di servizio, nonché l'adeguamento delle strutture turistico ricettive esistenti da realizzarsi in coerenza con i preminenti obiettivi di tutela indicati dal P.A.T.

In particolare, in corrispondenza del simbolo di "Accesso all'ambito di interesse storico-culturale del Bostel" riportato in tavola 4, il PI potrà definire un'operazione complessiva di riqualificazione da attuarsi con progetto unitario mediante accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 LR 11/04, finalizzato a migliorarne l'accessibilità e la visibilità. La progettazione di valorizzazione potrà interessare la porzione marginale dell'invariante di natura paesaggistica ed agricolo-ambientale "Campagna di Rotzo" esterna all' "Ambito del Bostel". Un eventuale intervento a titolo compensativo sulla proprietà privata interessata, in deroga a quanto stabilito all'art. 11 per l'invariante, potrà essere realizzato quale struttura ad uso deposito/accessorio, esclusivamente interrata.

Il P.I. verifica la congruenza delle perimetrazioni degli ambiti individuati apportando, motivatamente, eventuali modifiche in adeguamento al reale stato dei luoghi.

Prescrizioni e Vincoli

Per tutti gli ambiti individuati il P.A.T. prescrive in via generale il divieto di quelle particolari attività e interventi che alterano l'assetto e la percezione dei luoghi e/o possono distruggere le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali: apertura di cave, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua, la realizzazione di scavi, movimenti di terra suscettibili di alterare in modo significativo l'andamento del terreno nonché l'apertura di nuove strade, ad esclusione di quelle a servizio all'attività agro-silvo-pastorale.

Sono sempre ammesse la manutenzione e l'adeguamento della viabilità esistente, delle reti ed impianti tecnologici nonché le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici è ammessa esclusivamente sulle coperture, tettoie e pensiline degli edifici o, in alternativa, nelle aree scoperte di pertinenza, in posizioni tali da garantirne comunque un armonico inserimento nel contesto architettonico e/o ambientale. E' pertanto esclusa la possibilità di installare tali strutture in territorio aperto.

Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agro-silvo-pastorale e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e rurali che dovranno comunque essere realizzate con materiali



tipici della tradizione locale (staccionate, lastre in pietra, siepi di specie autoctone, ...).

Inoltre:

- *Pascoli d'alpeggio*: in tali ambiti va incentivata la conservazione e la manutenzione dei pascoli anche attraverso una mirata azione di contenimento del bosco di neo formazione e di ripristino dei collegamenti tra pascoli e radure prative, nonché il recupero delle pozze d'alpeggio. Va mantenuta e rafforzata la pratica della monticazione degli alpeggi nel periodo estivo.

Non sono consentite nuove edificazioni ad esclusione di quelle espressamente previste dalla legge e dal Piano per il Centro fondo – Rifugio Campolongo. Sugli edifici esistenti, ad esclusione di quelli oggetto di tutela, sono sempre consentiti gli interventi sino alla lettera d), comma 1, dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché quelli di adeguamento/potenziamento delle strutture turistico ricettive esistenti (rifugi, case per ferie).

E' sempre consentito l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture malghive, anche a fini agrituristici e/o per l'inserimento di funzioni di supporto alle attività escursionistiche ed allo sci di fondo, nel rispetto dei caratteri tipologici originari e delle disposizioni di cui agli artt. 44 e 45 della L.R. 11/04, nonché il recupero a destinazione turistico-ricettiva o didattico-culturale di quelle non più utilizzate.

Il P.A.T. riconosce i complessi malghivi come "elementi storico – testimoniali della cultura alpina", ai quali applicare le disposizioni dell'art. 84 del PTCP, a partire dal loro censimento.

- *Sistema dei campi coltivati e dei prati di interesse paesaggistico*: in tali ambiti va incentivata la conservazione e ed il ripristino dei campi coltivati e prati tradizionalmente sfalciati, anche attraverso una mirata azione di decespugliamento e contenimento del bosco di neo formazione.

E' disincentivato il rimboschimento artificiale delle aree agricole non più utilizzate. E' invece ammessa, compatibilmente con le condizioni di acclività e di stabilità dei versanti, la riconversione dei prati in seminativi e/o per l'impianto di varietà specializzate (frutteti, piccoli frutti, ...).

Vanno conservati i terrazzamenti esistenti mediante la manutenzione ed il recupero dei muri a secco e/o delle "masiere" degradate. Negli interventi di adeguamento della viabilità esistente è ammessa l'eventuale demolizione localizzata di muri di sostegno in sassi e pietrame, che dovranno tuttavia essere ricostruiti o riparati nel rispetto dei caratteri originari.

Non sono consentite nuove edificazioni, anche interrato, ad esclusione di quelle espressamente previste dal Piano per l'ambito di interesse archeologico del Bostel.

[...]



TITOLO III **- AZIONI STRATEGICHE -**

[...]

Art. 16 - Aree per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana

Il P.A.T. nella tav. 4 "Carta delle Trasformabilità" individua in località S. Margherita l'ambito comprendente la zona artigianale esistente e la zona di espansione prevista dal P.R.G. vigente oltre alle aree adiacenti che per la loro localizzazione si configurano come naturale completamento dell'insediamento previsto.

Per tale ambito il P.A.T. prescrive la redazione da parte dell'Amministrazione, e di concerto con le aziende interessate, di un complessivo progetto integrato di riordino e riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale delle strutture esistenti e della zona nel suo complesso, anche attraverso la complessiva revisione della disciplina del P.R.G. vigente per quanto riguarda sia le destinazioni di zona che i parametri edificatori e le modalità attuative previste, con l'obiettivo di promuovere:

- la riorganizzazione o riqualificazione della viabilità esistente con particolare riferimento all'accesso sulla strada provinciale del Piovan;
- il riequilibrio della dotazione di aree a servizi mediante la realizzazione di spazi ed attrezzature di interesse comune anche a favore degli insediamenti esistenti;
- la valorizzazione dell'area a verde presente in corrispondenza del limite nord dell'ambito individuato;
- la riqualificazione edilizia ed ambientale dei fabbricati esistenti ed il recupero delle eventuali situazioni di degrado;
- il consolidamento delle attività esistenti;
- l'insediamento e/o il trasferimento di attività artigianali compatibili con il contesto paesaggistico, ambientale ed insediativo e con le funzioni prevalenti;
- la definizione di opportune misure di mitigazione ambientale a protezione degli insediamenti residenziali esistenti e del contesto paesaggistico ed ambientale circostante.

Direttive per il Piano degli Interventi

Il P.I. sulla base di specifiche analisi del contesto insediativo, del sistema infrastrutturale e delle effettive necessità di sviluppo stabilisce specifiche azioni e schemi di intervento (anche attraverso la predisposizione di apposite "schede progettuali") finalizzate al conseguimento degli obiettivi sopra richiamati disciplinando le destinazioni d'uso, i volumi realizzabili, la dotazione delle aree a servizi e le modalità di attuazione anche attraverso l'individuazione di specifici comparti funzionali, valutando la possibilità di operare con P.U.A. o di procedere alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR11/04.

Andranno inoltre definite specifiche misure di mitigazione ambientale al fine di assicurare un corretto ed armonico inserimento dei nuovi insediamenti nel contesto paesaggistico ed ambientale sia in rapporto alla zona agricola della "campagna" che al complesso storico-monumentale della chiesetta di Santa Margherita ed agli



insediamenti residenziali presenti a nord. Andrà altresì favorita l'applicazione delle tecniche costruttive proprie della bio-architettura anche attraverso opportuni incentivi in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 36.

Il P.I. disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo sui fabbricati esistenti.

Il P.I. per le aree di cui al presente articolo potrà stabilire specifiche misure perequative in conformità ai criteri di cui al successivo art. 32.

Il P.I. potrà prevedere limitate variazioni della definizione d'ambito conseguenti al livello più dettagliato delle previsioni urbanistiche che gli sono proprie e/o finalizzate ad assicurare una funzionale organizzazione delle infrastrutture previste sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e/o delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di V.A.S.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del primo P.I. il P.A.T. fa salve le previsioni del P.R.G. vigente. **Gli interventi di trasformazione urbanistica dell'ambito, una volta definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS.**

[...]

Art. 20 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Il P.A.T. indica nella tav. 4 "Carta delle Trasformabilità" le linee preferenziali lungo le quali dovrà essere indirizzato prioritariamente lo sviluppo urbanistico degli insediamenti considerati in conformità alle destinazioni previste.

Direttive per il Piano degli Interventi

L'estensione effettiva delle aree interessate dallo sviluppo insediativo, insieme con i parametri per l'edificazione, sono stabiliti dal P.I. nel rispetto dei limiti quantitativi massimi fissati per ciascun A.T.O. e della S.A.U. trasformabile.

Il P.I. precisa inoltre le destinazioni d'uso ammissibili nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- negli ambiti di sviluppo insediativo prevalentemente destinati alla residenza, oltre alla destinazione residenziale ed ai relativi servizi, è ammesso l'insediamento delle funzioni compatibili quali: attività commerciali e direzionali, artigianato artistico e di servizio, servizi pubblici e privati, etc.;
- negli ambiti di sviluppo insediativo prevalentemente destinati alla produzione è ammesso esclusivamente l'insediamento di attività artigianali/industriali, oltre ai relativi servizi;
- negli ambiti di sviluppo insediativo prevalentemente destinati a servizi è ammesso l'insediamento di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico.

Il P.I. definisce altresì, in rapporto alle trasformazioni previste, le modalità di attuazione degli interventi ammessi nonché gli ambiti da assoggettare a P.U.A. o altro titolo abilitativo convenzionato al fine di garantire:



- il coordinamento degli interventi urbanistici;
- la perequazione urbanistica tra le aree e gli immobili inclusi nel medesimo ambito;
- la realizzazione o l'adeguamento delle necessarie opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di interesse generale;
- la migliore qualità insediativa anche attraverso una adeguata dotazione di aree a verde e parcheggio;
- la mitigazione e compensazione dell'impatto complessivo determinato dalle trasformazioni previste.

Andrà favorita l'applicazione delle tecniche costruttive proprie della bio-architettura anche attraverso opportuni incentivi in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 36.

Per gli ambiti di sviluppo destinati a servizi il P.I. verifica altresì la possibilità di applicare gli strumenti della compensazione urbanistica o, ancora, di procedere alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR11/04.

Per le aree di cui al presente articolo destinate allo sviluppo residenziale o produttivo il P.I. potrà stabilire specifiche misure perequative al fine di garantire una equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alla trasformazione del territorio in conformità ai criteri di cui al successivo art. 36.

Prescrizioni e Vincoli

Il simbolo grafico ("freccia") indica genericamente la possibilità di sviluppo delle aree interessate demandando al P.I. l'individuazione dell'effettiva direzione che lo sviluppo degli insediamenti dovrà seguire a partire dalle aree di urbanizzazione consolidata o dalle infrastrutture esistenti.

Si richiamano i seguenti criteri di progettazione e valutazione di cui all'art. 61 delle Norme del PTCP:

- a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;
- b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;
- c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;
- e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire



- spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio;
 - g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Per gli ambiti di sviluppo insediativo destinati alla produzione, in sede di redazione del P.I. dovranno essere attentamente verificate le condizioni stabilite dal 4° comma dell'art. 67 delle Norme del PTCP e predisposta una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione in conformità a quanto previsto dal successivo comma 5° del medesimo art. 67.

I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal P.A.T., saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R.V. 1646 del 07 agosto 2012.

Fino all'approvazione del primo P.I., il P.A.T. fa espressamente salve le previsioni del P.R.G. vigente.

[...]

TITOLO IV **- VALORI E TUTELE CULTURALI E NATURALI -**

[...]

Art. 31 - Elementi della Rete Ecologica

Il P.A.T. persegue il generale miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale individuando nella permanenza e nel potenziamento della rete ecologica uno dei fattori cardine per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di tutela della naturalità e di incremento della biodiversità. In tal senso il P.A.T. assume gli obiettivi definiti dal P.T.C.P della Provincia di Vicenza.

In coerenza con gli obiettivi sopra richiamati il P.A.T. individua, nella tav. 4, gli elementi fisico-biotici costituenti la Rete Ecologica comunale, suddivisi in:

- *core area*: porzione del territorio che offre uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità alle popolazioni animali. In termini funzionali rappresenta un'area minima vitale in grado di sostenere una o più comunità autoriproducentesi. Nel territorio



comunale tale area è in massima parte coincidente con il limite del S.I.C. – Z.P.S. IT3220036 "Altopiano dei 7 Comuni" definito dalla Regione Veneto in ottemperanza alla Direttiva 92/43/CE.

- *aree di connessione naturalistica (buffer zone)*: porzioni di territorio contermini alla core area ed ai corridoi ecologici la cui funzione prevalente è di proteggere e/o attenuare i fattori di disturbo determinati dalle aree maggiormente antropizzate e/o insediate poste nelle immediate vicinanze. Nel territorio comunale coincidono in larga parte con le aree boscate.

- *corridoi ecologici*: sono gli elementi fondamentali per la costruzione di connessioni ecologiche-faunistiche tra le aree rurali e quella montana consentendo la mobilità delle specie e l'interscambio genetico tra le diverse aree "collegate", presupposto essenziale al mantenimento della biodiversità. Nel territorio comunale coincidono con i corsi d'acqua e le valli dell'Assa e la Val Martello.

Direttive per il Piano degli Interventi

Il P.I. sulla base delle indicazioni del P.A.T. provvede alla ricognizione ed alla definizione puntuale della Rete Ecologica disciplinandone gli elementi costitutivi attraverso:

- il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
- la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, aree boscate, ...);
- gli interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica, con particolare riferimento alle aree urbane;
- la limitazione dei disturbi (inquinamento acustico, atmosferico,..) derivanti dal transito e dall'utilizzo dei mezzi motorizzati;
- la tutela, la riqualificazione ed il miglioramento del verde urbano, quale elemento di completamento delle funzioni della rete ecologica individuata negli spazi aperti;
- l'indicazione degli interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica (strade, insediamenti urbani, ...).

Il P.I. definisce, in sede di trasformazione urbanistica del territorio, contestuali o preventivi interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica.

Il P.I. potrà individuare ulteriori opportune modalità di incentivazione della rete ecologica promuovendo forme di gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi integrati o da integrare nella rete ecologica comunale.

Prescrizioni e vincoli

Nelle aree nucleo o negli ambiti di connessione naturalistica prossimi alle aree SIC e ZPS i progetti che implicano modificazioni di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi della normativa statale e regionale in materia. All'interno dei corridoi ecologici e degli ambiti di connessione naturalistica distanti dalle aree SIC e ZPS la necessità della valutazione d'incidenza è



decisa dall'autorità competente in relazione alla prossimità delle aree SIC e ZPS; nel caso non si renda necessaria dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi.

Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo, la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici è subordinata a idonea Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva CEE 92/43 anziché a generiche misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità ecologica nei punti critici di passaggio. Inoltre, l'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistica e la costituzione di aree di rispetto formale dovranno essere realizzate con elementi arborei ad arbustivi autoctoni ai fini del rispetto della biodiversità.

Nelle more di approvazione del primo P.I., vanno conservati gli elementi vegetali lineari ed areali presenti sul territorio, rientranti tra gli elementi portanti della Rete. Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica.

Per l'area S.I.C. – Z.P.S. si richiamano le specifiche misure di conservazione allegate alla DGRV n. 2371 del 27.07.2006 nonché le disposizioni previste dall'apposito Piano di Gestione.

Nell'attuazione di qualsiasi articolo delle N.T., la cui azione strategica insista all'interno del sito Rete Natura 2000 (SIC/ZPS IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni"), o la cui area di analisi ricada anche solo parzialmente all'interno dei suddetti siti Rete Natura 2000, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

In particolare, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del PAT l'Autorità ambientale competente prescrive:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate:
 - "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)",
 - "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta",
 - "D02 -Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico",
 - "G02.02 - Complessi sciistici",
 - "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali",
 - "H04 - inquinamento atmosferico e inquinanti aero-dispersi",
 - "H06.01 - inquinamento da rumore e disturbi sonori";
3. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,



- 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici
- "11210 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)",
 - "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)",
 - "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)",
 - "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi",
 - "12170 - Cimiteri non vegetati",
 - "12190 - Scuole",
 - "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)",
 - "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti",
 - "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)",
- nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
6. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;



- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
7. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 21, 22, 23, 31 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 delle presenti norme dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
 8. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 - 9- di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 10. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di incidenza del PAT.

TITOLO V **- NORME SPECIFICHE -**

[...]

Art. 43 – Monitoraggio ambientale

In attuazione dell'articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE, il P.A.T. determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del Piano stesso, al fine di individuare eventuali impatti e adottare le opportune misure correttive. In particolare:



1. In sede di attuazione del P.A.T. dovranno essere verificati i sotto riportati indicatori per i quali si individuano l'unità di misura, la frequenza di misurazione e la fonte dei dati utili alla misurazione.

COMPONENTI	INDICATORI	UNITÀ DI MISURA	FREQUENZA	SOURCE
ARIA	Polveri sottili	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annuale	ARPAV
	Odori	n. segnalazioni	Annuale	Polizia Locale
ACQUE	Percentuale di copertura della rete acquedottistica	%	Annuale	Ente-gestore
	Percentuale di copertura della rete fognaria	%	Annuale	Ente-gestore
	Rischio di inquinamento delle acque	%	Annuale	Comune
SUOLO-SOTTOSUOLO	Attività di cava	n.º, stato	Triennale	Comune
	Utilizzo sostenibile dei suoli	%	Triennale	Comune
FLORA-FAUNA, BIODIVERSITÀ	Fragilità delle formazioni forestali	%	Triennale	Regione Veneto - Direzione foreste
	Consistenza e pregio delle formazioni erbose	%	Triennale	Comune
	Riduzione della biodiversità	%	Triennale	Comune
PAESAGGIO	Integrità del paesaggio	stato	Triennale	Comune
SALUTE UMANA	Concentrazione delle stazioni telefoniche e grado di esposizione	n.º, V/m	Annuale	Comune
	Radon	Bq/mq	Annuale	ARPAV
	Popolazione esposta al rumore stradale	dBA	Annuale	Comune
	Analisi dei corpi illuminati	tipo	Annuale	Comune
POPOLAZIONE	Pressione turistica	Presenze/residenti	Triennale	Comune
BENI MATERIALI	Produzione di rifiuti urbani	Kg/ab-die	Annuale	Ente-gestore
	Percentuale di raccolta differenziata	%	Annuale	Ente-gestore
	Consumi energetici	Kw/h	Annuale	Comune
	Incidentalità stradale	n.º	Annuale	Polizia Locale



COMPONENTI	INDICATORI	UNITÀ DI MISURA	FREQUENZA	Fonte
ARIA	Livelli di ossido di carbonio	mg/mc	Annuale	ARPAV
	Livelli di biossido di azoto	µg/mc	Annuale	ARPAV
	Polveri sottili	µg/mc	Annuale	ARPAV
ACQUE	Percentuale di copertura della rete acquedottistica	%	Annuale	Ente gestore
	Percentuale di copertura della rete fognaria	%	Annuale	Ente gestore
	Consumo di acqua pro capite	mc/anno	Annuale	Comune/Ente gestore
	Rischio di inquinamento delle acque	%	Annuale	Comune
SUOLO-SOTTOSUOLO	Utilizzo sostenibile dei suoli	%	Triennale	Comune
	Rischio idrogeologico	stato	Annuale	Comune
FLORA-FAUNA, BIODIVERSITÀ	Grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario	stato	Annuale	Comune
	Fragilità delle formazioni forestali	%	Triennale	Regione Veneto – Direzione foreste
	Consistenza e pregio delle formazioni erbose	%	Triennale	Comune
	Riduzione della biodiversità	%	Triennale	Comune
PAESAGGIO	Integrità del paesaggio	stato	Triennale	Comune
	Grado di fruibilità del paesaggio	Km/Kmq	Triennale	Comune
SALUTE UMANA	Radon	Bq/mq	Annuale	ARPAV
	Analisi dei corpi illuminati	tipo	Annuale	Comune
POPOLAZIONE	Pressione turistica	Presenze/residenti	Triennale	Comune
BENI MATERIALI	Produzione di rifiuti urbani	Kg/ab die	Annuale	Ente gestore
	Percentuale di raccolta differenziata	%	Annuale	Ente gestore

2. Il set di indicatori sarà ampliato e perfezionato in funzione di eventuali specifiche esigenze.
3. L'Amministrazione Comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni e, in considerazione dell'assetto territoriale ed ambientale, prevede che le variabili individuate debbano essere assoggettate a verifica con cadenza annuale/biennale e, comunque, nel caso di specifici eventi turbativi.
4. Per la misurazione degli indicatori edilizio/urbanistici, il Comune attiverà una specifica sezione dell'ufficio tecnico (ambiente/urbanistica), mentre per i parametri ambientali individuati si avvarrà dell'ARPAV.
- ~~5. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nei commi 1-5 del presente articolo, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi,~~



~~nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.~~

A supporto di azioni mitigative inerenti lo smaltimento dei reflui civili, si rileva la necessità di monitorare lo stato di completamento della rete fognaria nel caso di edifici singoli o nuclei insediativi sprovvisti di tale servizio, nonché di valutare la possibilità di adottare, nel caso di aggregati abitativi, sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque caratterizzate da un minor carico inquinante rispetto ai sistemi attualmente utilizzati (vasche imhoff).

Sarà buona pratica perseguire il completamento delle aree edificate e dei nuclei periferici di edilizia sparsa, solo a seguito di interventi finalizzati a garantire un corretto smaltimento e trattamento delle acque reflue.

In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

[...]